

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1962)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962 (V. Stampato n. 3409)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1962*

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente acquedotti siciliani è autorizzato a

contrarre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, è elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60, approvato con legge 21 luglio 1960, n. 722.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.